



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 186 DEL 12/12/2018**

**OGGETTO: Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina promosso dalla Sig.ra Puglia Maria. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.**

L'anno **Duemiladiciotto**, addi **Dodici** del mese di **Dicembre** ore **13,00** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	<b>P</b>	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		<b>A</b>
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	<b>P</b>	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	<b>P</b>	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	<b>P</b>	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;  
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;  
Vista la L.R. 44/91;  
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:  
**Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina promosso dalla Sig.ra Puglia Maria. Rappresentanza legale in giudizio, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Carmelo Moschella con studio in Giardini Naxos che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.**

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

Snf/Lrt/UffSegr



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
Città Metropolitana di Messina

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. 188 DEL 5.12.2018

<b>Oggetto:</b>	<b>Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina promosso dalla Sig.ra Puglia Maria. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale</b>
<b>Settore</b>	<b>Ufficio Contenzioso</b>
<b>Proponente</b>	<b>Assessore al Contenzioso</b>

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

**L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO**

**Visto** l'atto di citazione, dinanzi al Tribunale di Messina, pervenuto a questo Ente in data 08.11.2018 Prot.n. 21104, promosso dalla Sig.ra Puglia Maria, per un sinistro occorso alla stessa in data 27.8.2017 nella via Regina Margherita di questo Comune;

**Che** con nota Prot.n. 25588 del 14.11.2018 copia dell'atto di citazione in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

**Che** con nota Prot.n. 27228 del 29.11.2018 il Responsabile del IV Settore, indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto atto di citazione;

**Vista** la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

**Visto** l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

**Preso atto** che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

**Vista** la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

**Considerato** che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

**Vista** la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25.06.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione;

**Ritenuto**, conseguentemente, di dover assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 2.796,55 compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

**Visto** il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

## **PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE**

**Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:**

**1) Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla Sig.ra Puglia Maria, di cui meglio in premessa;

**2) Nominare**, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

**3) Disporre** che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

**4) Prenotare** la spesa complessiva di €. 2.796,55 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2018, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

**5) Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2018	2796,55	2018	2796,55
<b>TOTALE</b>	2796,55	<b>TOTALE</b>	2796,55

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

10) trasmettere copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo

*Raffaella Vano*  
06.12.2018

Il Proponente

*[Signature]*

AVV. ANTONINO MUROLO  
Via Carlo Alberto n. 20  
95014 GIARRE (CT)  
Tel./Fax 095-7799965 - Mob.  
338.4943800  
email: avv.antoninomurolo@hotmail.it

CORRISPONDENZA  
8 NOV. 2017  
Protocollo N. 75106

All. 1  
cambiale  
10 note  
COPIA

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

atto di citazione

La Sig.ra PUGLIA Maria, nata a Graniti (ME) il 10.01.1949 - codice fiscale

PGLMRA49A50E142T, residente in Giardini Naxos (ME), via Umberto n. 72,

rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Murolo, del Foro di Catania (C.F.

MRLNNN61P05E017K, il quale pure dichiara di volersi ricevere le

comunicazioni di Cancelleria al n.° di fax 0957799965 e/o a mezzo pec

comunicata all'Ordine degli Avvocati di Catania:

antonino.murolo@pec.ordineavvocaticatania.it e con domicilio eletto presso

il suo studio in Giarre (CT), alla via Carlo Alberto n. 20 giusta procura a

marginale del presente atto,

premessi in fatto che:

- in data 27.08.2017, alle ore 19.30 circa, in località Giardini Naxos (ME) si è

verificato un incidente nel quale la signora Puglia ha riportato gravi lesioni

personali;

- l'incidente ha avuto le seguenti modalità: la Sig.ra Puglia si trovava a

percorrere, a piedi, la via Regina Margherita allorché, giunta in prossimità del

varco d'ingresso del porticciolo turistico (situato accanto al lido Maraone)

nell'attraversarlo per dirigersi verso il vicino bar del lido, era costretta

bruscamente ad indietreggiare per evitare di essere attinta da un'automobile

inizialmente in sosta che, improvvisamente, effettuava una repentina manovra di

retromarcia per uscire fuori dal porticciolo. Nell'indietreggiare l'odierna attrice

PROCURA  
Nomino e costituisco mio  
procuratore per rappresentarmi  
difendermi nel presente  
giudizio, in ogni sua fase stato e  
quando, fino alla definizione della  
lite, l'Avv. Antonino Murolo con  
poteri e più ampia facoltà,  
compresa quella di  
rappresentarmi in sede di  
comparizione, di transigere e di  
conciliare, di nominare sostituti  
e quant'altro necessario, ivi  
compreso il potere di proporre  
domande in via riconvenzionale,  
chiamata in causa di terzi e  
deferire giuramento decisorio.  
Ai sensi degli artt. 10 ss.  
L.31/12/96, n.675, prendo atto e  
presto il consenso al trattamento  
dei dati personali per  
l'esplicitamento della presente  
procura.  
Dichiaro, altresì, di essere stato  
informato, ai sensi dell'art.  
4, comma 3 del D.lgs. n. 28/2010,  
della possibilità di ricorrere al  
procedimento di mediazione ivi  
previsto e dei benefici fiscali di  
cui agli artt. 17 e 20 del  
medesimo decreto.  
Faccio domicilio presso il suo  
studio in Giarre (CT), Via Carlo  
Alberto n. 20.

Puglia  
Maria  
vera ed autentica la firma  
[Firma autografa]

cadeva rovinosamente a terra, a causa delle buche ed irregolarità del manto bituminoso, non opportunamente e preventivamente segnalate, riportando, nell'occorso, gravi lesioni personali;

- la responsabilità dell'incidente è da ascrivere a fatto e colpa esclusivi del Comune di Giardini Naxos che, quale ente proprietario del sito transitabile, non aveva provveduto a che fosse correttamente ed opportunamente bonificato il tratto viario percorso dall'odierna attrice, lasciando in quel punto (particolarmente corrugato), affossamenti ravvicinati e buche, tali da costituire insidia e pericolo per i pedoni (cfr. documentazione fotografica di cui all'all.9);

- all'incidente assistevano i sig.ri Carmelo Intelisano, Salvatore La Spina e Paola Lo Cascio, i quali prestavano i primi soccorsi alla sig.ra Puglia, la quale nell'immediato accusava forti dolori alla mano sinistra;

- successivamente, costretta dai violenti dolori sempre più ingravescenti, l'odierna attrice veniva trasportata al locale nosocomio di Taormina ove le veniva diagnosticata: " frattura composta e minimamente ingranata di metafisi distale di radio di sn con prognosi di 30 giorni" (cfr. doc. all.1);

- in un primo momento, sussistendo dubbi circa la titolarità del tratto stradale in cui si è verificato l'incidente, venivano inviati formali inviti al risarcimento del danno rispettivamente al comune di Giardini Naxos (all.2), all'Agenzia del Demanio (all.3) nonché all'A.N.A.S. s.p.a (all.4);

- in tale fase preliminare, interlocutoria, e a seguito delle repliche degli Enti tutti interpellati, emergeva, infine, l'esclusiva competenza del Comune di Giardini





Naxos quale Ente tenuto al risarcimento del danno, giacchè il tratto di strada in questione rientra nella gestione del suindicato Ente locale come da verbale di consegna del 21/04/1955, giusta nota inviata a tal proposito dall' A.N.A.S. S.p.A. (all.5);

- a nulla sono valsi i ripetuti tentativi di composizione in via bonaria, non avendo il Comune mai inteso assumersi la responsabilità dell'accaduto né di conseguenza provvedere all'indennizzo del danno;

- le lesioni subite hanno determinato un periodo **d'invalidità temporanea parziale al 75%** (settantacinque per cento) di **giorni 30**, un ulteriore periodo di **invalidità temporanea parziale al 50%** (cinquanta per cento) di **giorni 60** e un ulteriore periodo di **invalidità temporanea parziale al 25%** (venticinque per cento) di **giorni 60**;

- che i postumi consistenti in "esiti algico-disfunzionali di frattura composta e minimamente ingranata di metafisi distale di radio di sinistra, trattata incruentamente con apparecchio gessato, complicato da morbo di Sudeck, **integrano un danno biologico permanente valutabile in misura non inferiore al nove per cento** (cfr. relazione medica doc. all.6);

- visto quanto sopra, si rende necessario procedere in sede giudiziale per l'accertamento della debenza e della relativa condanna al pagamento.

#### IN DIRITTO

Stante la suesposta dinamica del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del Comune di Giardini Naxos, quale

Ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro *de quo*. Sulla base della su citata norma, l'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume difatti, sempre responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua eventuale estensione, salvo soltanto che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).

Non soltanto, la Suprema Corte assumendo sul punto un rinnovato indirizzo giurisprudenziale è andata a precisare a tal proposito, l'assunto in forza del quale: *"Allorquando si invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una Pubblica Amministrazione in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente - come di regola per l'invocazione della suddetta norma - dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verifica"* (Corte di Cassazione - Sezione III civile - Sentenza 30 giugno- 1 ottobre 2004 n. 19653).

L'art. 2051 c.c., pone, pertanto alla luce della superiore interpretazione, una vera e propria presunzione di responsabilità a carico di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in quanto proprietario, usufruttuario, enfiteuta o conduttore. Mentre a carico del danneggiato graverebbe il solo onere di dimostrare il nesso di causalità

tra la cosa in custodia ed il danno subito, ossia la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa stessa (Cass. 2075/2002). Non è invece più richiesto, come già da lungo tempo sostenuto dalla più autorevole dottrina, che il danneggiato si faccia carico anche della prova dell'insidia e/o del trabocchetto, elementi questi estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., così come della condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza dell'evento ed il suo rapporto di causalità con la cosa" (*Vincenzo Carbone, Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., in Corriere Giuridico, 2006, 4, 462; V. le opinioni già espresse da: Alpa-Bessone, La responsabilità Civile, Milano, 1980, 2; Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1975, 153 ss.; Geri, La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovine di edificio, Milano, 1974, 74; Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 100*)

Orbene, nel caso di specie, la presenza del nesso di causalità tra il dissesto del manto stradale ed il verificarsi dell'evento dannoso appare pienamente provata, anche documentalmente dalle foto in atto prodotte, nonché desumibile in via immediata e diretta alla luce dei più elementari principi di causalità materiale.

Non può d'altro canto, fondatamente negarsi la sussistenza del nesso eziologico tra i danni subiti dalla sig.ra Puglia e la circostanza che la medesima sia rovinosamente caduta per la presenza del dissesto sul manto in questione, alla presenza peraltro di diversi testimoni che le hanno prestato soccorso.

Pertanto, l'onere probatorio incombente sull'odierna attrice va ritenuto pienamente assolto, sebbene l'istante sin dal presente atto chieda ammettersi prova per testi sulle circostanze riportate nella narrativa che precede.

Inoltre, in via del tutto subordinata, occorre rilevare come pur volendo negare, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario e sorpassato, l'applicabilità al caso di specie del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., la **pretesa risarcitoria avanzata dalla sig.ra Puglia è da considerarsi parimenti fondata, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.** Laddove, l'ulteriore onere probatorio avente ad oggetto la colpa del Comune di Giardini Naxos, posto per l'appunto dall'art. 2043 c.c., non può che ritenersi pienamente assolto da questa difesa.

L'odierno convenuto, infatti, oltre a non aver garantito il buono stato di manutenzione del manto stradale, ha, altresì, colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente nel marciapiede ove si è verificato il sinistro. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverebbe sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo». (*Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-11-2010, n. 23277*) Sulla base di quanto

ampiamente argomentato e sul presupposto della sussistenza di una responsabilità piena ed esclusiva dell'odierno convenuto, appare certo ed inconfutabile il diritto della sig.ra Puglia al satisfattivo ristoro del danno biologico subito.

In ordine poi all'esatta determinazione dell'entità del risarcimento, nel caso di specie, trattandosi di un danno biologico di lieve entità, si è ritenuto corretto ed equo applicare le cd. tabelle di Milano e non le quantificazioni del danno contenute nell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private che si riferisce espressamente ai danni derivanti da circolazione di veicoli. Ed infatti, la stessa Suprema Corte ha ritenuto non corretto procedere ad una applicazione analogica della norma sopra citata, data la collocazione della disposizione nel "*Codice delle assicurazioni private*" e, in particolare, nel Titolo X, rubricato "*Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti*", nonché in virtù della *ratio legis* della norma stessa, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi.

Tutto quanto sopra esposto, la signora Puglia Maria *ut supra* rappresentata e difesa

#### C I T A

il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco *pro tempore*, dom. e/o res. per la carica nella sua nota sede in Piazza Abate Cacciola sn, a comparire dinanzi al **Tribunale di Messina**, all'udienza del **2 marzo 2019** ad ore di rito, con invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza sopra indicata, e ciò ai sensi dell'art. 166 c.p.c., ed a comparire a detta udienza, dinanzi

al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e ciò per sentire lvi accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

### NEL MERITO

Accertare e dichiarare che l'incidente *de quo* si sia verificato per fatti, colpe e responsabilità esclusive del Comune di Giardini Naxos, e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento del danno biologico subito dall'odierna attrice per un ammontare di € 15.060,89, o di quello diverso che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo nonchè al rimborso delle spese mediche sostenute per un importo di € 614,00 e la condanna al risarcimento dei danni *ex art.* 96 c.p.c..

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

### IN VIA ISTRUTTORIA

Disporsi CTU medico legale per accertare le lesioni patite in capo all'attrice, nonché prova testimoniale sui seguenti articolati di prova:

- 1) Vero o no che in data 27.08.2018 si trovava in via Regina Margherita nei pressi del lido Macaone e che assisteva all'incidente occorso alla sig.ra Puglia?
- 2) Vero o no che la sig.ra Puglia, nell'atto di indietreggiare al fine di evitare di essere attinta da un'auto in retromarcia cadeva rovinosamente a terra a causa delle irregolarità ed avvallamenti del manto stradale?





3) Vero o no che la sig.ra Puglia accusava nell'immediato forti dolori al braccio sinistro? Si indicano quali testi i sig.ri Carmelo Intelisano, Salvatore La Spina e Paola Lo Cascio.

Con riserva di ogni ulteriore istanza all'esito dell'eventuale costituzione e ai sensi degli artt. 183, 6° comma e 184 c.p.c.:


Si producono:

- 1) verbale di pronto soccorso;
- 2) invito al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Giardini Naxos;
- 3) invito al risarcimento del danno nei confronti di A.N.A.S. s.p.a;
- 4) invito al risarcimento del danno nei confronti dell'Agenzia del Demanio;
- 5) nota A.N.A.S. s.p.a del 10.04.2018;
- 6) Perizia medico legale;
- 7) Spese mediche documentate;
- 8) Documentazione medica;
- 9) n. 10 foto del luogo dell'incidente.

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 L. 21 DICEMBRE 1999 N. 488**

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, che il valore della presente controversia è pari ad Euro 15.675, 00.

Giarre/Giardini Naxos lì, 02.11.2018


Ayv/ Antonino Murolo  


## Relata di Notificazione

L'anno **2018**, il giorno **03** del mese di **Novembre** lo sottoscritto Avv. Antonino Murolo, giusta autorizzazione alle notificazioni ex L. 53/94 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania in data 06.03.2018, certifico d'aver notificato e dato copia di quanto precede, ovvero sia dell'atto di citazione al:

**"COMUNE DI GIARDINI-NAXOS"**, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, dom. e/o res. te per la Sua carica in Giardini – Naxos (ME) Piazza Abate Cacciola sn., consegnandone copia conforme all'originale mediante invio in piego raccomandato n.° **78767885415-3** con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale di Giarre 1.

Avv. Antonino Murolo



Avv. Antonino Murolo  
Via Carlo Alberto 20 - 96014 GIARRE (CT)  
antonin@murolo.it - cell. 334 4943420  
P. n° 06187100870



Al. 2

# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG. ....../2018

### DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemila....., il giorno .....del mese di ....., in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. .... con studio in ..... in via ..... (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

#### Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione **all'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina promosso dalla Sig.ra Puglia Maria;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

#### Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

#### ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina promosso dalla Sig.ra Puglia Maria;** per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

#### **ART. 2**

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

#### **ART. 3**

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. .... (C.F. ....) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ..... ed accetta il compenso stabilito di €. **2.796,55** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

#### **ART. 4**

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

#### **ART. 5**

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

#### **ART. 6**

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

#### **ART. 7**

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in ....., via..... ;

#### **ART. 8**

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

#### **ART. 9**

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

#### **ART. 10**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

#### **ART. 11**

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 1.500,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

#### **ART. 12**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

#### **ART. 13**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

#### **ART. 14**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

**IL PROFESSIONISTA**

**L'AMMINISTRAZIONE**

L'Avv. ...., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

**IL PROFESSIONISTA**

**PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. 189 DEL 5.12.2018


**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 04.12.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Fieni



**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**


Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 2.795.55 sull'intervento ..... Cap. 1245 ..... del bilancio comunale.

HP 134

Giardini Naxos, 04.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro




Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

Il Sindaco

Prof. Lo Izzo



L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Villari', written over a horizontal line.

Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberta Freni', written over a horizontal line.

---

La presente è copia conforme all'originale

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa ..... sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data .... è stata trasmessa al settore ..... per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_